

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Recepimento accordo contrattuale con gli Enti ausiliari accreditati per soggetti con dipendenze patologiche insistenti nel territorio della AV1 secondo lo schema regionale di cui al DGRM n. 1221/15 e la Determina n. 278DGASUR /16.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone l'adozione di determina nei seguenti termini:

1. di approvare, per il triennio 2015-2017, gli schemi di Accordi contrattuali con le Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di competenza della AV1 secondo lo schema approvato con DGRM 1221/2015 ed in ottemperanza alle disposizioni della determina n. 278DG del 21/04/2016, di seguito elencati e che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:
  - a) COOPERATIVA SOCIALE "LABIRINTO" per le COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:
    - o "CASA PIER GIORGIO FRASSATI"
    - o "CASA PAOLO SACCHETTI"
  - b) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IRS L'AURORA" per le COMUNITA'

TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:

- o "VIA GAGGERA"
- o "VIA DEL VICINATO"
- o "SAN CESAREO"

c) COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPREVISTO" per le COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI per adulti e minorenni sedi:

- o "CTE"
- o "TINGOLO PER TUTTI"

2. di dare atto che per il triennio 2015-2017, la spesa regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti per l'Area Vasta n. 1, secondo quanto previsto dalla DGRM 1221/15, è determinata come segue :

- per l'anno 2015, nelle quote stabilite dalla determina n. 720/ASURDG del 27/10/2014 con la quale è stato assegnato ai DDP l'ultimo tetto di spesa relativo all'accordo quadro 2012-2014 di cui alla DGRM 1245/12;
- per l'anno 2016 in € 1.698.461,55;
- per l'anno 2017, in base ai criteri forniti dalla DGRM 1221/2015 e stabiliti dalla Determina n. 278/ASURDG del 21/04/2016 ed alle indicazioni che saranno oggetto di nuova determina di autorizzazione da parte del Direttore Generale ASUR, nel rispetto dei limiti di Budget stabiliti dalla Regione Marche.


3. di disporre che gli accordi contrattuali (allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale):

- hanno validità per un triennio a decorrere dal 01/01/2015;
- non comportano nessun costo – anche qualora i posti contrattualizzati dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza – ad eccezione di quelli relativi agli invii da parte delle Aree Vaste, ciascuna per i costi dei pazienti con residenza nel territorio di competenza e che i relativi oneri sono corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni;
- esigono che, in relazione agli invii di soggetti presso strutture di altre Regioni, il direttore del DDP disponga una verifica preventiva sulla disponibilità di Strutture adeguate al caso presso le Aree Vaste dell'ASUR e, soprattutto, al fine di evitare situazioni di "Over Booking", di una verifica affinché, al tempo dell'inserimento di propri pazienti, i posti realmente occupati presso ciascuna Comunità terapeutica, non superino l'effettiva capacità ricettiva (posti convenzionati);
- vincolano l'ASUR e le Comunità di cui al punto 1, a rispettare le tariffe concordate nell'accordo quadro e deliberate dalla Giunta regionale con atto n. 1221 del 30/12/2016;

4. di autorizzare, nei limiti del budget di ogni esercizio, gli inserimenti di pazienti dell'AV n. 1, in regime residenziale e semiresidenziale, attraverso l'impegno di spesa (modello in allegato agli accordi contrattuali) debitamente sottoscritto dai Responsabili dei S.T.D.P. salvo redazione, alla fine di ciascun anno, di apposita Determina del Direttore di Area Vasta, di ricognizione degli inserimenti eseguiti;

5. Di trasmettere il presente atto a:
- Regione Marche Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali;
  - Direttore di Area Vasta 1;
  - Direttore del DDP di AV1 di Pesaro;
  - Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa, personale convenzionato e Strutture accreditate AV1;
- ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza;
6. Conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 1 per la sottoscrizione e stipula degli accordi contrattuali secondo gli schemi allegati, a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Nadia Storti)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Alessandro Marini)



**IL RESPONSABILE SERVIZI  
DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**  
Dott. Giovanni Feliziani



La presente determina consta di n. 66 pagine di cui n. 56 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(UOC Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate- DDP AVI)**

□ Normativa di riferimento:

- L'Art. 117 D.P.R. n. 309/90 – “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” prevede la stipula di convenzioni fra ASL ed Enti, Cooperative o Associazioni per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
- Il DMS del 19.02.1993 rettificato con avviso G.U. n. 67 del 22.03.1993 e integrato con DM del 18.02.1994 ha approvato lo schema tipo di convenzione tra le AA.SS.LL. ed Enti o Associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanza stupefacenti o psicotrope.
- La DGRM n. 831 del 07/04/1997 – Attuazione delibera amm.va n. 83/967 prevede, tra l'altro, per i soggetti residenti nelle Aziende USL della Regione Marche assistiti presso le Comunità Terapeutiche convenzionate e operanti nella Regione, l'attuazione di una compensazione infra-regionale, con relativo addebito degli oneri alle competenti AA.SS.LL. di residenza.
- L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- DPCM 14.02.2001: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- L.R. n. 20/2002 : «Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ».
- L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata dalla L. R. 17/2011;
- DGRM 747/04: “Adozione dell'atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
- Determina n. 89/05: “Atto aziendale”.
- Determina n. 28/DG2006: “Attuazione DGRM n. 747/04 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione e avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”;
- DGRM 154/09: “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche istituiti presso l'ASUR”;
- L.R. n. 17/11 : « Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale ».
- DGRM n. 1245 del 06/08/2012: “Approvazione dello schema di accordo quadro (per il triennio 2012-2014) tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche, relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”.
- DGRM N. 1221 DEL 30/12/2015: “Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari accreditati (CREA) della Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”.
- Determina n. 278 del 21/04/2016: “DGRM n. 1221 del 30/12/2015 – Recepimento accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il CREA, l'ACUDIPA e l'ASUR Marche. Determinazioni”.

□ **Motivazione**

Attraverso le esperienze maturate negli ultimi anni (favorite dalle disposizioni innovative dettate dalla DGRM 747/04) nella Regione Marche si è consolidato, nel settore del trattamento e cura delle persone con problemi di dipendenza, un modello di offerta di servizi in rete.

Tale rete è composta dai centri ambulatoriali preposti dell'ASUR – i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STDP) – e da Strutture, a carattere residenziale e semiresidenziale, quasi sempre gestite dagli Enti ausiliari accreditati.

La necessità di mantenere adeguate le tariffe nel corso degli anni, le modalità di accesso ai diversi servizi e alcuni requisiti sulla qualità e l'appropriatezza delle cure per le persone con dipendenze patologiche, nonché le esigenze di governo della spesa sanitaria, hanno portato alla definizione di un accordo tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati delle Marche (CREA), L'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche.

Tale accordo, recepito ed approvato con DGRM 1221 del 30/12/2015, ha ad oggetto le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche ed è finalizzato a consolidare alcuni importanti risultati conseguiti ed a perseguire alcuni obiettivi non pienamente realizzati oltre che ad individuare nuove azioni di sistema.

Sulla base delle nuove disposizioni regionali, la Direzione Generale ha adottato la determina n. 278 del 21/04/2016 con la quale tra l'altro ha disposto:

- al punto 2, l'adozione dello schema di Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati approvato con la DGRM n. 1221 del 30/12/2015;
- al punto 3, la spesa regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti per l'Area Vasta n. 1:
  - per l'anno 2015, nelle quote stabilite dalla determina n. 720/ASURDG del 27/10/2014 con la quale è stato assegnato ai DDP l'ultimo tetto di spesa relativo all'accordo quadro 2012-2014 di cui alla DGRM 1245/12;
  - per l'anno 2016 in € 1.698.461,55;
  - per l'anno 2017, in base ai criteri forniti dalla DGRM 1221/2015 ed alle indicazioni che saranno oggetto di nuova determina di autorizzazione da parte del Direttore Generale ASUR, nel rispetto dei limiti di Budget stabiliti dalla Regione Marche.
- Al punto 6, il mandato ai Direttori di Area Vasta alla:
  - ✓ istruzione e trasmissione di un'apposita proposta di determina, a firma del Direttore Generale ASUR, per il recepimento degli accordi contrattuali con le Comunità Terapeutiche per pazienti con dipendenze patologiche insistenti nel territorio di competenza;
  - ✓ sottoscrizione degli Accordi Contrattuali, secondo lo schema approvato con DGRM 1221/15, successivamente all'approvazione degli stessi da parte del Direttore Generale.



Pertanto l'Area Vasta n. 1 – ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. (esercizio di attività sanitarie per conto e a carico del SSN che sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinques nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. n. 20/2000 e relativi provvedimenti attuativi di cui alle DGR n. 2200/2000 e n. 1889/2001) – presenta gli atti relativi agli accordi contrattuali delle Strutture insistenti nel territorio di competenza di seguito riportate:

- **posti pari a n. 30 unità** presso **Comunità Terapeutica di SAN CESAREO** con sede operativa in Via San Cesareo n. 91/a – Fano (PU) – gestita dalla **Società Cooperativa sociale IRS l'Aurora**;  
C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni, con Decreto n. 72/AIR del 04/03/2011, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per n. 30 posti letto con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa;
- **posti pari a n. 20 unità** presso **Comunità Terapeutica di GRADARA** con sede operativa in Via Gaggera n. 34 – Gradara (PU) – gestita dalla **Società Cooperativa sociale IRS l'Aurora**;  
C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 142/AIR del 19/04/2011, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per n. 20 posti letto con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa;
- **posti pari a n. 18 unità** presso **Comunità Terapeutica di FENILE** con sede operativa in Via Fenile n. 1 – Fano (PU) - gestita dalla **Società Cooperativa sociale IRS l'Aurora**;  
C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 150/ACR del 25/07/2014, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per n. 18 posti letto con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa;
- **posti pari a n. 18 unità** presso **Comunità Terapeutica "CASA FRASSATI"** con sede operativa in Via del Novecento n. 77 – Pesaro (PU) – gestita dalla **Società Cooperativa sociale Labirinto p.a. – Onlus**;  
C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 409/ACR del 16/11/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 18 unità con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa;
- **posti pari a n. 11 unità** presso **Comunità Terapeutica "CASA SACCHETTI"** con sede operativa in Via del Novecento n. 79 – Pesaro (PU) - gestita dalla **Società Cooperativa sociale Labirinto p.a. – Onlus**;  
C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 140/ACR del 03/03/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale e, provvisoriamente accreditata (DGRM 1221/15, ...in attesa dell'attuazione di quanto disposto dalla L.R. 33/2014, art. 29, comma 2) per un numero di posti convenzionati pari a n. 11 unità con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa e retta per madri tossicodipendenti con figli minorenni;

- **posti pari a n. 32 unità di cui 24 per minorenni ed 8 per maggiorenni** presso Comunità Terapeutica Educativa – CTE - con sede operativa in Strada delle Marche 69, 71 e 71 bis – Pesaro (PU) – gestita dalla Società Cooperativa sociale L’Imprevisto a.r.l. – onlus; C.T. ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 149/ACR del 25/03/2015, senza fine di lucro, per l’erogazione di prestazioni di cura e riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche maggiorenni e minorenni in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 32 unità di cui 24 per minorenni, con applicazione di retta residenziale per minorenni e 8 per maggiorenni con applicazione di retta residenziale area Terapeutico-riabilitativa;

Resta inteso che, qualora i posti contrattualizzati, dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza, l’ASUR nulla dovrà corrispondere alla Struttura.

□ **Esito dell’istruttoria**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone l’adozione di determina nei seguenti termini:

1. di approvare, per il triennio 2015-2017, gli schemi di Accordi contrattuali con le Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di competenza della AV1 secondo lo schema approvato con DGRM 1221/2015 ed in ottemperanza alle disposizioni della determina n. 278DG del 21/04/2016, di seguito elencati e che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:
  - a) COOPERATIVA SOCIALE “LABIRINTO” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:
    - “CASA PIER GIORGIO FRASSATI”
    - “CASA PAOLO SACCHETTI”
  - b) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IRS L’AURORA” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:
    - “VIA GAGGERA”
    - “VIA DEL VICINATO”
    - “SAN CESAREO”
  - c) COOPERATIVA SOCIALE “L’IMPREVISTO” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI per adulti e minorenni sedi:
    - “CTE”
    - “TINGOLO PER TUTTI”
2. di dare atto che per il triennio 2015-2017, la spesa regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti per l’Area Vasta n. 1, secondo quanto previsto dalla DGRM 1221/15, è determinata come segue :
  - per l’anno 2015, nelle quote stabilite dalla determina n. 720/ASURDG del 27/10/2014 con la quale è stato assegnato ai DDP l’ultimo tetto di spesa relativo all’accordo quadro 2012-2014

- di cui alla DGRM 1245/12;
- per l'anno 2016 in € 1.698.461,55;
  - per l'anno 2017, in base ai criteri forniti dalla DGRM 1221/2015 e stabiliti dalla Determina n. 278/ASURDG del 21/04/2016 ed alle indicazioni che saranno oggetto di nuova determina di autorizzazione da parte del Direttore Generale ASUR, nel rispetto dei limiti di Budget stabiliti dalla Regione Marche.
3. di disporre che gli accordi contrattuali (allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale):
- hanno validità per un triennio a decorrere dal 01/01/2015;
  - non comportano nessun costo – anche qualora i posti contrattualizzati dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza – ad eccezione di quelli relativi agli invii da parte delle Aree Vaste, ciascuna per i costi dei pazienti con residenza nel territorio di competenza e che i relativi oneri sono corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni;
  - esigono che, in relazione agli invii di soggetti presso strutture di altre Regioni, il direttore del DDP disponga una verifica preventiva sulla disponibilità di Strutture adeguate al caso presso le Aree Vaste dell'ASUR e, soprattutto, al fine di evitare situazioni di "Over Booking", di una verifica affinché, al tempo dell'inserimento di propri pazienti, i posti realmente occupati presso ciascuna Comunità terapeutica, non superino l'effettiva capacità ricettiva (posti convenzionati);
  - vincolano l'ASUR e le Comunità di cui al punto 1, a rispettare le tariffe concordate nell'accordo quadro e deliberate dalla Giunta regionale con atto n. 1221 del 30/12/2016;
4. di autorizzare, nei limiti del budget di ogni esercizio, gli inserimenti di pazienti dell'AV n. 1, in regime residenziale e semiresidenziale, attraverso l'impegno di spesa (modello in allegato agli accordi contrattuali) debitamente sottoscritto dai Responsabili dei S.T.D.P. salvo redazione, alla fine di ciascun anno, di apposita Determina del Direttore di Area Vasta, di ricognizione degli inserimenti eseguiti;
5. di trasmettere il presente atto a:
- e. Regione Marche Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali;
  - f. Direttore di Area Vasta 1;
  - g. Direttore del DDP di AV1 di Pesaro;
  - h. Dirigente U.O.C. Gestione Amministrativa, personale convenzionato e Strutture accreditate AV1;
- ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza;
6. conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 1 per la sottoscrizione e stipula degli accordi contrattuali secondo gli schemi allegati, a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.;

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

*Dott.ssa Maria Giuseppina Vasari*



**Dirigente UOC Gestione amm.va  
Personale Convenzionato e Strutture Accreditate**

*Dott. Giuseppe Loco*



**Direttore del Dipartimento  
Dipendenze Patologiche A.V. n. 1**

*Dr.ssa Giovanna Diotallevi*




U.O.C. Gestione Amministrativa, Personale convenzionato e Strutture accreditate e DDP AV1

I sottoscritti, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

**Il Dirigente UOC Gestione amm.va  
Personale Convenzionato e Strutture Accreditate**  
*(Dott. Giuseppe Loco)*



**Il Direttore del DDP dell'AV1**  
*Dr.ssa Giovanna Diotallevi*



Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si attesta che la spesa effettiva di cui al presente atto, sulla base dei rapporti instaurati dal DDP, per l'anno 2015 è stata registrata nel bilancio di esercizio di competenza, per l'anno 2016 risulta compatibile con il budget provvisorio assegnato e per l'anno 2017 sarà coerente e compatibile con il budget per come verrà assegnato all'Area Vasta 1.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**

*Dott.ssa Anna Olivetti*



**Il Responsabile del Bilancio**

*Dott.ssa Laura Cardinali*

A.S.U.R. REGIONE MARCHE  
AREA VASTA n. 1  
U.O.S. CONTABILITA' E BILANCIO  
IL DIRIGENTE  
Dr.ssa CINZIA GREGORINI



**- ALLEGATI -**

- a) COOPERATIVA SOCIALE “LABIRINTO” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:
- “CASA PIER GIORGIO FRASSATI”
  - “CASA PAOLO SACCHETTI”
- b) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IRS L’AURORA” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI sedi:
- “VIA GAGGERA”
  - “VIA DEL VICINATO”
  - “SAN CESAREO”
- c) COOPERATIVA SOCIALE “L’IMPREVISTO” per le COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE RESIDENZIALI per adulti e minorenni sedi:
- “CTE”
  - “TINGOLO PER TUTTI”

**ALLEGATO a):****ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)**TRA**

L'**ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale LABIRINTO, nella persona del suo legale rappresentante Simona Giommi, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica "CASA FRASSATI" con sede operativa in Via del Novecento n. 77, – Pesaro (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 409/ACR del 16/11/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 18 unità;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Ammissione**

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto, Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

**Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura**

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura "Casa Trassati" per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'équipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.



La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

### Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni

**STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**

- ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

**STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**

- ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

**STD4 – Gruppi appartamento**

**CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**

- ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

**STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)</b>		
Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

#### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D: lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la Labirinto Società Coop. Sociale  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Giommi

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



**ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)

**TRA**

**L'ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale LABIRINTO, nella persona del suo legale rappresentante Simona Giommi, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica "CASA SACCHETTI" con sede operativa in Via del Novecento n. 79, – Pesaro (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 140/ACR del 03/03/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 11 unità;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura "Casa Sacchetti" per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

### Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni
- STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)
- STD4 – Gruppi appartamento**
- CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**
  - ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

<b>STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti</b>
---

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)</b>
---

Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

Come sancito con l'Accordo di cui alla DGRM 1221/2015, con riferimento specifico alle strutture residenziali terapeutiche specializzate per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minori, preso atto della positiva sperimentazione, la Regione Marche individua "Casa Sacchetti" tra le strutture terapeutiche specializzate, che si intendono provvisoriamente accreditate per cui:



**STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti**

**STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni**

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per madri con problemi di dipendenze con figli minorenni, che necessitano del recupero di autonomia psicofisica e del ruolo genitoriale, per un riequilibrio delle dinamiche familiari funzionali ad una efficace ed armonica educazione del/dei figli.

Standard per max 13 NUCLEI.

	Unità equivalente	Tariffa LEA per nucleo
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 97.89*
Medico psichiatra	1/36	
Psicologo	Almeno 1	
Educatore/Infermiere, con esperienza sulla genitorialità e sull'osservazione del minorenne	Almeno 1 + 1 ogni 4 nuclei	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
<b>Totale operatori</b>	<b>Almeno 7+1/36</b>	
<b>Note:* La quota integrativa sociale per i bisogni assistenziali sociali del nucleo non è compresa.</b>		

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti

hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

*Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_*

Per la Labirinto Società Coop. Sociale  
II PRESIDENTE  
*Dott.ssa Simona Giommi*

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
*Dr. Giovanni Fiorenzuolo*

**ALLEGATO b):**

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)

**TRA**

**L'ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale I.R.S. l'AURORA nella persona del suo legale rappresentante Stefano Trovato, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica di GRADARA con sede operativa in Via Gaggera n. 34 – Gradara (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 142/AIR del 19/04/2011, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 20 unità;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purchè anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura di Via Gaggera n. 34 – GRADARA (PU) per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.



In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

## Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

## Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

## Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Areee Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85.45 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni
- STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)
- STD4 – Gruppi appartamento**
- CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**
  - ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

<b>STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti</b>
---

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)</b>		
Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	<b>Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti</b>	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

#### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene



comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la I.R.S. l'Aurora Società Coop. Sociale  
IL PRESIDENTE  
Dott. Stefano Trovato

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)

**TRA**

**L'ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale I.R.S. l'AURORA nella persona del suo legale rappresentante Stefano Trovato, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica di FENILE con sede operativa in Via Fenile n. 1 – Fano (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 150/ACR del 25/07/2014, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 18 unità;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura di Via Fenile n. 1 – FANO (PU) per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

### Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**



- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni
- STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**
  - ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)
- STD4 – Gruppi appartamento**
- CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**
  - ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

**STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)</b>		
Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	<b>Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti</b>	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

#### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene

comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la I.R.S. l'Aurora Società Coop. Sociale  
II PRESIDENTE  
Dott. Stefano Trovato

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)

**TRA**

L'**ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale I.R.S. l'AURORA nella persona del suo legale rappresentante Stefano Trovato, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica di SAN CESAREO con sede operativa in Via San Cesareo n. 91/a – Fano (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 72/AIR del 04/03/2011, senza fine di lucro, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 30 unità;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto, Nel caso in cui il soggetto sia minorenni l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura di Via San Cesareo n. 91/a – FANO (PU) per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

### Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni

**STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**

- ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

**STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**

- ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

**STD4 – Gruppi appartamento**

**CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**

- ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

**STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)		
Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

#### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.



Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.



### Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la I.R.S. l'Aurora Società Coop. Sociale  
IL PRESIDENTE  
Dott. Stefano Trovato

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**ALLEGATO c):****ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)**TRA**

L'**ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale L'IMPREVISTO a.r.l. onlus, nella persona del suo legale rappresentante dr. Silvio Cattarina, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica Educativa – CTE - con sede operativa in Strada delle Marche 69, 71 e 71 bis – Pesaro (PU) ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 149/ACR del 25/03/2015, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di cura e riabilitazione ed educativo-assistenziali di persone con dipendenze patologiche maggiorenni e minorenni in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 32 unità di cui 24 per minorenni ed 8 per maggiorenni;

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti minorenni e maggiorenni con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura Comunità Terapeutica Educativa – CTE - per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'equipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'equipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un

prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

#### **Articolo 6 – Formazione**

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

#### **Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati**

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

#### **Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali**

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

<b>Tipologia della Struttura</b>	<b>Retta anno 2015</b>
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

<b>Tipologia della Struttura</b>	<b>Retta anno 2015</b>
Residenziale per minorenni	€ 90,00 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni

**STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**

- ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

**STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**

- ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

**STD4 – Gruppi appartamento**

**CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**

- ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere riferite alla classificazione della Struttura di riferimento tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

**STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

**STD2 Comunità residenziale terapeutica  
(max 24 mesi)**

Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

Unità equivalente	tariffa
-------------------	---------



Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

### STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti

#### STD1C Comunità residenziale per minorenni

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per minorenni che usano o abusano di sostanze, con gestione problematica e/o in trattamento medico/psicoterapico.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 90,00
Medico psichiatra	1/18	
Psicologo	Almeno 2/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 1 + 1 ogni 4 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
<b>Totale operatori</b>	<b>Almeno 8</b>	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento

Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

### **Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### **Articolo 13 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### **Articolo 14 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D:lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per l'Imprevisto Società Coop. Sociale  
IL PRESIDENTE  
Dott. Silvio Cattarina

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**ACCORDO CONTRATTUALE**  
(DGRM 1221/15 e determina 278DGASUR/16)

**TRA**

L'**ASUR Marche** con sede in Ancona, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.I.02175860424, rappresentata dal Dr. Giovanni Fiorenzuolo Direttore della Area Vasta n. 1 di Fano (PU), giusta delega rilasciata dal Direttore Generale dell'ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

**E**

La Società Cooperativa Sociale L'IMPREVISTO a.r.l. onlus, nella persona del suo legale rappresentante dr. Silvio Cattarina, che interviene nel presente atto per conto della Comunità Terapeutica Educativa per minorenni e maggiorenni "TINGOLO PER TUTTI" con sede operativa in Pesaro (PU) – Via Panoramica Ardizio n. 119/121, ubicata nel territorio della suddetta Area Vasta n. 1 ed accreditata con Decreto n. 85/ACR del 07/03/2016, senza fine di lucro, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale per un numero di posti convenzionati pari a n. 15 unità.

**PREMESSO**

- che con Accordo Quadro – tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche – del 22/02/2016, è stata definita la spesa pluriennale regionale per l'assistenza presso Strutture residenziali e semiresidenziali relativa al periodo 2015/2017;
- che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti minorenni e maggiorenni con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale (o in forma semiresidenziale);
- che la sede operativa possiede i requisiti professionali e prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente accreditato, avviene sulla base della richiesta della AUSL/ASUR Marche Area Vasta di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra Sede operativa della stessa Associazione o Cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della Regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fini della necessaria formulazione del Programma terapeutico.

In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte della AUSL/Area Vasta dell'ASUR Marche il cui Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) del DDP ha elaborato il Programma terapeutico.

L'ammissione alla Sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede rispetto, Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura

In adempimento alle inazioni contenute nella DGRM Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali e organizzativi per il funzionamento dei DDP dell'ASUR*), e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini dell'inserimento presso la Struttura Comunità Terapeutica Educativa "Tingolo per tutti" per la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad una équipe multi-professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del DDP dell'Area Vasta n. 1, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle Strutture pubbliche e del privato sociale.

La Sede operativa, per ciascun soggetto inserito, provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del PTI.



In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del STDP, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella Struttura.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella Struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato**

E' dovuta una specifica informativa, da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore-amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato allegato al presente atto.

### **Articolo 4 – Verifiche periodiche**

L'STDP verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell'équipe multi-professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la Sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l'équipe multi-professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una Sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal STDP territorialmente competente.

### **Articolo 5 – Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenze, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della Sede operativa e quelli del STDP di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La Sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al STDP di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.



### Articolo 6 – Formazione

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'ASUR Area Vasta n. 1 dà comunicazione alla Sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla Sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla Sede operativa è data comunicazione all'Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Prestazioni, budget e posti letto convenzionati

Le prestazioni (giornate di presenza), il budget ed il numero di posti letto sono definiti dall'ASUR annualmente secondo gli indirizzi regionali.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali

La retta per l'ammissione dei soggetti alla Sede operativa è a carico delle Aree Vaste dell'ASUR o ASL di residenza degli stessi.

Per l'anno 2015 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1245 del 06/08/2012 da intendersi IVA 4% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a strutture classificate come segue:

- pedagogico riabilitative;
- terapeutico riabilitative;
- per utenti con doppia diagnosi;
- per minorenni;
- semiresidenziale.

Si riportano per cui le rette giornaliere riferite alla classificazione della Sede operativa:

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale Terapeutico Riabilitativa	€ 85,45 + IVA 4%

Tipologia della Struttura	Retta anno 2015
Residenziale per minorenni	€ 90,00 + IVA 4%

Per gli anni 2016-17 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM n. 1221 del 30/12/2015 da intendersi IVA 5% esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferite a Strutture classificate come segue:

**STD1 – Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti:**

- ✓ STD1A Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica
- ✓ STD1B Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni
- ✓ STD1C Comunità residenziale per minorenni

**STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti:**

- ✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

**STD3 – Strutture residenziali per tossicodipendenti:**

- ✓ STD3 Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)

**STD4 – Gruppi appartamento**

**CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze patologiche:**

- ✓ CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere, riferite alla classificazione della Struttura di riferimento, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l'Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36h/sett.; UE 2/3 = 24h/sett.; UE 1/2 = 18h/sett.; UE 1/6 = 6h/sett.; UE 1/9 = 4h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

**STD2 Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

**STD2 Comunità residenziale terapeutica  
(max 24 mesi)**

Definizione generale: Comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	€ 85,45
Medico psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcool e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti o svolga funzioni di COD/centro crisi.	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2 + 1 ogni 8 pazienti	

**STD1 Strutture residenziali terapeutiche specializzate per tossicodipendenti**

**STD1C Comunità residenziale per minorenni**

Definizione generale: comunità residenziale specialistica per minorenni che usano o abusano di sostanze, con gestione problematica e/o in trattamento medico/psicoterapico.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo	1	€ 90,00
Medico psichiatra	1/18	
Psicologo	Almeno 2/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 1 + 1 ogni 4 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1	
<b>Totale operatori</b>	<b>Almeno 8</b>	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1221 del 30/12/2015.

L'atto relativo alla programmazione degli inserimenti nelle Strutture accreditate deve essere assestato dall'Area Vasta su indicazione degli STDP al termine del primo semestre dell'annualità corrente.

Per periodi di assenza del soggetto dalla Sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa, come previsto nell'Accordo tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), firmato il 29/10/2009. Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla Sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

### Articolo 9 – Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al STDP territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990 n. 448.

Inoltre il committente si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche, al fine di fornire alla Regione i dati sulla mobilità. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "file R" già in uso in questa Regione.

### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

La Struttura è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, ad adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i.

Il committente dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza del presente Accordo contrattuale, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul DLgs n. 196/03 e s.m.i. – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

Preventivamente alla stipula del presente atto, la Struttura provvede a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare, a cura dell'ASUR delle Marche, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali comunicati e condivisi ai sensi del sopra citato Decreto per le finalità espresse negli artt. 1), 2), 4), 5) del presente accordo.

All'atto della nomina saranno declinate le responsabilità e gli adempimenti posti a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

### **Articolo 11 – Inadempienze**

Eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale da parte della Sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'Area Vasta n. 1, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Area Vasta/ASL di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all'Area Vasta ASUR nel cui territorio è situata la Sede operativa. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo contrattuale a seguito di reiterare inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 12 – Durata dell'Accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha validità triennale dal 01/01/2015 al 31/12/2017, salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 13.

### Articolo 13 – Recesso

Il recesso è possibile da entrambe le parti; va comunicato dalla parte che intende avvalersene con un preavviso di 60 giorno con lettera Raccomandata A.R..

### Articolo 14 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione del presente accordo contrattuale, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### Articolo 15 – Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D.lgs 502/92 e s.m.i.. L'Accordo viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per l'Imprevisto Società Coop. Sociale  
II PRESIDENTE  
Dott. Silvio Cattarina

per l'ASUR Marche Area Vasta n. 1  
IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo